



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 come modificato per effetto dell'articolo 24 della Legge provinciale n. 15/2020.

PREMESSA

L'articolo 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 decies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, ha introdotto la possibilità, per i concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, di esercitare la facoltà di richiedere una proroga di dieci anni, rispetto alla data di scadenza dei titoli concessori prevista dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463. Oltre ad altri impegni, la proroga vincola il concessionario, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, a versare alla Provincia:

- lett. a): un canone aggiuntivo, rispetto ai corrispettivi in essere per l'uso dell'acqua, pari ad euro 62,50 per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 ;

- lett. e): un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") di 5 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il comma 15 septies del predetto art. 1 bis 1 prevede che la Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri vengono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

In attuazione di quanto previsto al comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in data 19 settembre 2008 la Provincia e il Consiglio delle Autonomie locali hanno sottoscritto un primo Protocollo d'intesa, con il quale hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse; in particolare il protocollo ha individuato i comuni quali destinatari del 100% dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni citate ed ha rinviato ad un successivo accordo il compito di definire gli aspetti operativi per la gestione delle risorse.

In data 30 luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali un secondo Protocollo d'intesa, in attuazione dell'art. 1 bis 1, commi 15 septies e 15 septies 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, modificato – per effetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 2982 del 2010 e sottoscritto nella nuova versione dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali in data 21 gennaio 2011.

In seguito a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13 dello statuto di autonomia in materia di riassegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche in scadenza, l'articolo 1 bis 5 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (aggiunto dall'art. 4 della L.P. 3 agosto 2018, n. 15) ha disposto che gli impegni previsti dall'articolo 1bis 1 comma 15 quater devono essere mantenuti dal concessionario sino alla riassegnazione delle concessioni in scadenza.

Con particolare riferimento ai canoni ambientali, l'articolo 24 della Legge provinciale n. 15/2020 ha previsto quanto segue: *“1. A fronte della riduzione delle risorse derivante dalla crisi economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia promuove la modifica dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998, al fine di consentire l'utilizzo delle somme introitate ai sensi della medesima lettera per interventi degli enti locali che, anche indirettamente, producano un miglioramento ambientale, inteso anche come effetto positivo sul paesaggio. 2. Le modifiche introdotte ai sensi del comma 1 possono avere carattere transitorio e, comunque, si applicano anche con riferimento agli importi relativi alle somme previste dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998 già assegnati agli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

In data 26 febbraio 2021 il Consiglio delle Autonomie locali ha condiviso i contenuti del presente accordo e con deliberazione n. 410 di data 19 marzo 2021 la Giunta provinciale ha autorizzato il Presidente della Giunta o suo delegato alla sua sottoscrizione.

Tutto ciò premesso,

- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali) ed in particolare l'articolo 9, commi 1 e 2;
- vista la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
- visto l'articolo 24 della legge provinciale 28 dicembre 2020 n. 15;
- vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- viste le note del Consiglio delle autonomie Locali di data 18 gennaio 2021 e di data 26 febbraio 2021;
- viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1327/2016 e n. 2113/2011
- preso atto dei contenuti dei protocolli sottoscritti tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali in data 19 settembre 2008, 30 luglio 2009 e 21 gennaio 2011.

La Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente della Provincia, Maurizio Fugatti o suo delegato;

il Consiglio delle autonomie locali, rappresentato dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, Paride Gianmoena;

sottoscrivono il presente

Protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Articolo 1

Principio di territorialità.

1. Salve le eccezioni stabilite dal presente Protocollo, i proventi derivanti dal canone aggiuntivo di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a), della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 (di seguito canone aggiuntivo) e dal canone aggiuntivo di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della medesima legge (di seguito canone ambientale) vengono riconosciuti ai comuni appartenenti a ciascun bacino imbrifero montano di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 sulla base del principio di territorialità.

2. Il principio di territorialità si traduce nella determinazione del 100% dei canoni spettanti ai comuni ricompresi all'interno del territorio di ciascun BIM sulla base della seguente formula:

canoni aggiuntivi annuali spettanti ai comuni ricompresi all'interno del territorio del BIM $Y = A \times P.n.m. di Y$ e $BIM Y = E \times P.n.m. di Y$,

dove:

A = € 62,50 (rivalutato annualmente in base alle previsioni di cui al comma 15 octies dell'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998) riferito ai canoni di cui alla lettera a) del comma 15 quater della l.p. n. 4 del 1998;

E = € 5,00 (rivalutato annualmente in base alle previsioni di cui al comma 15 octies dell'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998) riferito ai canoni di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998;

P.n.m. di Y = somma delle potenze nominali medie delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico riferite agli impianti ubicati nel BIM Y per la produzione di energia idroelettrica ai quali trovino applicazione i canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Articolo 2

Concessione a derivare rilasciata da soggetti diversi dalla Provincia autonoma di Trento.

1. Qualora l'impianto per la produzione di energia idroelettrica si trovi sul territorio della Provincia di Trento e sfrutti una o più concessioni a derivare rilasciate da altre Regioni o Province, i canoni aggiuntivi non sono dovuti.

2. Eventuali canoni introdotti dalle Regioni o Province limitrofe con propri provvedimenti o ai sensi di disposizioni nazionali aventi le medesime finalità dei canoni istituiti dalla Provincia autonoma di Trento saranno riconosciuti ai comuni appartenenti a ciascun BIM sulla base del principio di territorialità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Protocollo.

Articolo 3

Concessioni a derivare rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento per impianti di produzione collocati fuori Trentino.

1. Qualora la proroga della concessione a derivare acqua a fini idroelettrici venga rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento per impianti di produzione con opere ubicate, anche parzialmente, fuori dal territorio provinciale, i canoni aggiuntivi ed i canoni ambientali sono ripartiti tra i comuni del BIM trentino territorialmente interessato e le Regioni interessate sulla base di specifici accordi.
2. Tali accordi saranno approvati dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo è fatto salvo quanto disposto dall'accordo tra le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante la centrale idroelettrica di San Floriano di data 29 ottobre 2010.

Articolo 4

Diversioni d'acqua.

1. Viene definita "diversione d'acqua" la situazione nella quale la concessione a derivare a fini idroelettrici venga rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento a favore di un impianto di produzione collocato in un BIM trentino diverso rispetto a quello ove si trova il punto di derivazione dell'acqua.
2. In presenza di diversione d'acqua, la suddivisione del valore della potenza nominale media di concessione utile ai fini del calcolo dei canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, calcolata con le medesime modalità utilizzate per i sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere riferita al BIM trentino nel quale si trova il punto di derivazione dell'acqua divertita.
3. Qualora tale derivazione consenta lo sfruttamento a fini idroelettrici all'interno di una pluralità di impianti di produzione, la somma delle potenze nominali medie di concessione assegnate a ciascun impianto e riferite al corso divertito devono analogamente essere riferite al BIM trentino nel quale si trova il punto di derivazione. Le quote vengono calcolate con le medesime modalità utilizzate per i sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Articolo 5

Articolazione in vallate dei BIM.

1. In presenza di un'articolazione di un singolo BIM in vallate, i canoni aggiuntivi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del presente Protocollo vengono suddivisi tra le vallate medesime sulla base dei criteri attualmente vigenti all'interno di ciascun consorzio BIM, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Articolo 6

Destinatari dei proventi.

1. I proventi relativi ai canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, all'interno di ciascun consorzio BIM, sono così suddivisi:
 - a. 67,5 %: comuni
 - b. 7,5 %: comunità e comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (in seguito denominato anche "territorio");
 - c. 25 %: comuni più direttamente danneggiati dalla presenza degli impianti idroelettrici e degli elettrodotti.

Articolo 7

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) - 67,5 %.

1. Ciascun comune ha diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del presente Protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni singolo comune viene determinata da ciascun consorzio BIM sulla base dei criteri tempo per tempo utilizzati per la distribuzione dei sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.
3. Qualora tali criteri venissero nel tempo modificati, tale modifica avrà effetto, ai fini del presente Protocollo, dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
4. Tali criteri dovranno essere tempestivamente comunicati all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

Articolo 8

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) - 7,5 %.

1. Ciascuna comunità ed il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 hanno diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni comunità ed al territorio viene determinata dalla somma degli importi spettanti ai comuni ad essi appartenenti sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.
3. In esito all'istituzione di ciascuna comunità e del territorio, le risorse saranno erogate, sulla base dei fabbisogni di cassa con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 9

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) - 25 %.

1. Ciascun comune ha diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) del presente Protocollo un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni singolo comune viene determinata con riferimento alla presenza sul territorio comunale delle seguenti penalizzazioni, fisicamente misurabili e quantificabili come segue:
 - a) numero di km di rete in AT, con esclusione delle eventuali linee in AT di proprietà dei soggetti distributori di energia elettrica operanti in Trentino (SET, AGS, STET, AIR, ACSM, cooperative elettriche, aziende comunali, ecc) e delle linee in AT di proprietà di RFI;
 - b) numero di km di corsi d'acqua interessati dalle sottrazioni d'acqua per effetto delle derivazioni idroelettriche (espressi considerando lo sviluppo della sponda dx e della sponda sx del corso d'acqua e misurati in pianta), calcolati a valle delle opere di presa/dighe e fino alla restituzione in alveo dalla portata d'acqua sottratta dall'impianto per lo sfruttamento idroelettrico e con il limite comunque definito dal territorio provinciale;
 - c) numero di km di gallerie e di canali artificiali per la derivazione e l'eventuale accumulo dell'acqua, escluse gallerie e canali che costituiscono scarico di sghiaiatori, dissabbiatori, vasche, ecc.;
 - d) superficie (espressa in mq) di terreno occupato da edifici centrale e sottostazioni di trasformazione "a cielo aperto" (non in galleria/caverna);
 - e) numero di opere di presa;
 - f) superficie (espressa in mq) del serbatoio (o vasca) artificiale individuata alla quota di massima regolazione del serbatoio;
 - g) volume (espresso in mc) "individuabile" fra la quota di massima e di minima regolazione in laghi naturali adibiti a serbatoi nonchè sviluppo (espresso in ml) delle rive del lago alla quota di massimo invaso.

3. Ciascun consorzio BIM della Provincia autonoma di Trento determina all'interno della rispettiva assemblea il peso ponderale da assegnare a ciascuna delle penalizzazioni indicate al comma 2 e, su tale base, ricava la quota spettante a ciascuno dei comuni ad esso appartenenti in relazione alla proporzionale presenza, all'interno del rispettivo territorio amministrativo, di una o più delle penalizzazioni indicate. Tali quote vengono tempestivamente comunicati anche all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

4. Resta salva, per ciascun consorzio BIM, la facoltà di approvare in assemblea una diversa suddivisione di tale quota, purchè ciò avvenga con il voto unanime di tutti i presenti.

5. Alla ripartizione di tale quota, per il bacino imbrifero dell'Adige partecipano anche i Comuni di S. Michele all'Adige.

6. In esito alla determinazione dei proventi di cui al presente articolo destinati a ciascun Comune, le risorse saranno versate, sulla base dei fabbisogni di cassa, con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Disposizioni speciali per il BIM Brenta.

1. Considerata la particolare situazione che contraddistingue il Bacino imbrifero del Brenta, si prevedono disposizioni speciali in deroga ad alcune previsioni del presente Protocollo.

2. La quota di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), viene suddivisa, tra le vallate, nelle seguenti percentuali:

- Vallata del Brenta: 30%
- Vallata del Cison Vanoi: 70%

3. Ciascuna assemblea di vallata provvede ad assumere i provvedimenti indicati dall'articolo 7 del presente Protocollo con riferimento ai comuni di propria competenza.

4. I criteri per la suddivisione delle quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del presente Protocollo verranno stabiliti con provvedimento dell'assemblea del BIM Brenta, previa intesa vincolante per l'assemblea generale tra le due assemblee di vallata del medesimo BIM. I criteri dovranno in particolare considerare le modalità di ripartizione dei sovraccanoni BIM previste dalla legge n. 959 del 1953, nonché utilizzare le percentuali di partecipazione alla A.C.S.M. SpA dei comuni del Cison Vanoi interessati.

Articolo 11

Devoluzione dei proventi.

1. Ciascun comune/comunità, utilizzando le procedure ordinarie per la richiesta di erogazioni, inoltra alla struttura competente in materia di autonomie locali e a Cassa del Trentino spa la richiesta riportante le risorse delle quali chiede il trasferimento sulla base dei fabbisogni di cassa. Sulla base della ripartizione delle risorse stabilita in applicazione del presente Protocollo, Cassa del Trentino s.p.a. provvede all'erogazione delle relative risorse al consorzio BIM di riferimento, sulla base dei criteri di norma utilizzati nell'ambito della finanza locale ai sensi dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale 5 agosto 2016, n. 1327 e s.m.i. e dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale 7 ottobre 2011 n. 2113.

2. Ciascun BIM, tempestivamente e comunque entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle relative risorse, provvede a riversare le risorse medesime ai comuni richiedenti.

3. L'Agenzia per le risorse idriche e l'energia, sulla base dei criteri comunicati dai singoli consorzi BIM, comunica a tutti i comuni interessati la proiezione dei canoni ad essi dovuti. Con successive tempestive comunicazioni verranno forniti gli aggiornamenti degli importi in relazione ad eventuali variazioni dei medesimi.

Articolo 12

Finanziamento di progetti strategici.

1. Per sostenere progetti strategici per lo sviluppo socio-economico di un determinato territorio, le comunità, il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed i comuni ad essi appartenenti possono richiedere, attraverso l'approvazione in uno specifico accordo di programma, che le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente Protocollo vengano attualizzate dalla Provincia attraverso Cassa del Trentino SpA ed assegnate agli enti locali richiedenti. In tal caso i corrispondenti proventi vengono versati dalla Provincia a Cassa del Trentino SpA. Di tale operazione viene fornita tempestiva comunicazione al consorzio BIM interessato.
2. Tali progetti devono risultare coerenti con la programmazione provinciale e possono disporre di finanziamenti ulteriori a valere su specifici fondi del bilancio provinciale.
3. L'accordo di programma di cui al comma 1 impegna tutti i comuni direttamente coinvolti ad utilizzare le risorse anticipate per sostenere il progetto strategico di sviluppo.
4. La Giunta provinciale esamina l'accordo di programma entro 30 giorni dal ricevimento, accertando che il progetto proposto rispetti le caratteristiche previste dal presente articolo e, qualora la verifica risulti positiva, impartisce le necessarie indicazioni a Cassa del Trentino SpA.
5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono assunte d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13

Canone ambientale.

1. Il canone ambientale di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, introitato dalla Provincia, tramite l'Agenzia per le risorse idriche e l'energia, ai sensi del comma 15 septies 1 del medesimo articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è trasferito a Cassa del Trentino s.p.a. per l'erogazione alle comunità ed al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per il finanziamento di misure e di interventi che, anche indirettamente producano un miglioramento ambientale inteso anche come effetto positivo sul paesaggio.
2. Tra gli interventi e le misure finanziabili di cui al punto 1. rientrano quelli in attuazione di piani di natura ambientale quali ad esempio il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed il Piano di tutela delle acque.
A titolo meramente indicativo possono rientrare:
 - a) misure a favore dell'ecosistema idrico di riferimento;
 - b) misure per il miglioramento della sostenibilità ambientale;
 - c) misure a favore della natura, del paesaggio e dell'ecosistema;
 - d) misure di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali;
 - e) misure di messa in sicurezza delle infrastrutture rurali;
 - f) misure di prevenzione dei cambiamenti climatici e a favore degli adattamenti ai cambiamenti climatici;
 - g) interventi di costruzione e manutenzione straordinaria delle piste ciclabili;
 - h) interventi di miglioramento della fonti energetiche di approvvigionamento (ad esempio del gas metano)
 - i) interventi di efficientamento del servizio idrico integrato.
3. Gli importi spettanti a ciascuna comunità e al territorio sono calcolati nel seguente modo:
 - a. applicando il principio di territorialità di cui all'art. 1 del presente Protocollo si determina l'importo spettante ai territori ricadenti nel BIM di riferimento;
 - b. l'importo di cui alla precedente lettera a) è ripartito in quote attribuite a ciascun comune appartenente al BIM di riferimento secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Protocollo;
 - c. l'importo spettante a ciascuna comunità ed al territorio deriva dalla somma delle quote individuate secondo la predetta lettera b).

4. La quota di competenza è erogata su richiesta della Comunità ad avvenuta definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 13 del Protocollo d'intesa. La richiesta deve pervenire al Servizio Autonomie locali il quale, verificata la presenza dell'intesa di cui al comma successivo comunicherà a Cassa del Trentino S.p.a. di procedere all'erogazione delle risorse direttamente alla Comunità.

5. Le comunità ed il territorio provvederanno d'intesa con i comuni interessati ad individuare i criteri di ammissibilità e le modalità per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1. I comuni compresi nel territorio, istituito ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, provvederanno d'intesa a determinare le modalità di utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1.

Articolo 14

Utilizzo dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi.

1. Gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare:
 - a. la spesa relativa a interventi in conto capitale;
 - b. la spesa corrente di natura una tantum e la spesa corrente afferente progetti di sviluppo economico del territorio.

Articolo 15

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni contenute nel presente Protocollo prevalgono, con decorrenza dalla sottoscrizione, su quelle contenute nel precedente Protocollo di data 21 gennaio 2011. Sono fatti salvi gli atti e gli adempimenti posti in essere in vigore del Protocollo del 21 gennaio 2011. Le modifiche introdotte con il presente protocollo si applicano anche con riferimento agli importi relativi alle somme previste dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998 già assegnati agli enti locali alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 15/2020.

Provincia autonoma di Trento
Vicepresidente, Assessore all'urbanistica,
ambiente e cooperazione

- Mario Tonina -

Consiglio delle autonomie locali
della provincia di Trento
Presidente

- dott. Paride Gianmoena -